



ARES Sardegna
Azienda Regionale Salute

**SERVIZIO SANITARIO DELLA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 49 DEL 11/03/2025

Proposta n. 31 del 10.02.2025

STRUTTURA PROPONENTE: SC Servizi Legali

Avv. Paola Trudu

OGGETTO: Carbotermo S.p.a./ARES e Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria. Tribunale di Cagliari RGAC nn. 5229-2022 e 1278-2023. Definizione conciliativa dei contenziosi.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore e responsabile del procedimento	Avv. Mauro Carenti	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute - ARES

SI ☒]

NO ☐]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐]

NO ☐]

IL DIRETTORE DELLA SC SERVIZI LEGALI

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l'Atto Aziendale ARES Sardegna, adottato con deliberazione DG n. 19 del 18/01/2023;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 01/02/2023 e le successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono state conferite, in via provvisoria e nelle more dello svolgimento delle procedure previste dalla normativa vigente per il conferimento degli incarichi, le funzioni dirigenziali al fine di garantire il funzionamento delle strutture aziendali a seguito dell'entrata in vigore dell'Atto Aziendale di Ares Sardegna;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

VERIFICATA la compatibilità e conformità con le norme nazionali, regionali e regolamenti in materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato:

PREMESSO che CONSIP S.p.A. a socio unico ha indetto, con bando di gara pubblicato in data .08.2014, la gara di appalto, a procedura aperta, in ambito comunitario, suddivisa in n. 16 lotti e con criterio d'aggiudicazione alla offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento di un *“Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, edizione n. 2, ai sensi dell'art. 26 Legge 488/1999 e ss. mm. ii, dell'art. 58 Legge 388/2000, nonché del D.M. 24.02.2000 e del D.M. 02.05.2001;*

Carbotermo S.p.a. ed Eletecno ST. S.p.a., nella forma del raggruppamento temporaneo di imprese, sono risultate aggiudicatrici della gara d'appalto di cui al punto precedente relativamente al lotto 8 (regioni Lazio e Sardegna) e si sono pertanto costituite in Raggruppamento Temporaneo di Imprese in relazione all'appalto-Lotto 8; in data 21 dicembre 2016 Carbotermo S.p.a., in proprio e nella sua qualità di impresa Capogruppo Mandataria del Raggruppamento Temporaneo costituito con Eletecno S.p.a. (Mandante) ha stipulato con Consip S.p.a. la *“Convenzione per l'affidamento di un Multiservizio Tecnologico Integrato con Fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni sanitarie, edizione n. 2 – ID 1379* (di seguito, in breve, Convenzione);

alla Convenzione ha, tra gli altri, nell'agosto 2017, con ordinativo di fornitura, la Azienda per la Tutela della Salute – Sardegna in relazione all'Area Socio-Sanitaria Locale di Olbia, via Bazzoni-Sircana 2-2A Olbia, richiedendo l'attivazione dei seguenti servizi: - Servizio di minuto mantenimento edile B.3; - Servizio tecnologico per gli impianti antincendio B.1; - Servizio tecnologico con efficientamento per gli impianti elettrici A.2EL; - Servizio tecnologico per gli impianti di trasporto verticale ed orizzontale B.2; - Servizio tecnologico con efficientamento per gli impianti di climatizzazione estiva A.2CE; - Servizio energia con efficientamento A.1; - Servizio energia elettrica con efficientamento A.2EE; - Servizi extracanone a consumo; con la legge regionale 11 settembre 2020 n. 24, e s.m.i., di riforma del sistema sanitario regionale sardo l'Azienda per la Tutela della Salute Sardegna è stata soppressa con

decorrenza dal 1.01.2022; Con la medesima Legge Regionale, è stata istituita l'Azienda regionale della salute (ARES), nonché otto Aziende sanitarie locali. Inoltre, l'art. 3, comma 6, della citata L.R. 24/2020 e s.m.i., ha stabilito che le funzioni di liquidazione e gestione dei rapporti attivi e passivi della Azienda per la Tutela della Salute Sardegna - pendenti alla data del 31.12.2021 – sarebbero spettati alla Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria, dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale ed economica e diretta da un Commissario liquidatore nominato dalla Giunta regionale;

CHE ARES, subentrata nel gennaio 2022 in qualità di committente alla Azienda per la Tutela della Salute – Sardegna per le attività oggetto della Convenzione, nel marzo 2022, ha contestato a Carbotermo inadempimenti contrattuali, addebitando a quest'ultima penali per il mancato raggiungimento dei parametri prestazionali relativi al comfort richiesto per i servizi A.1 e A.2.

Più in particolare, ARES Sardegna ha sollevato una prima contestazione con lettera in data 21.03.2022 prot. n. PG/2022/23594 in relazione al VRV (impianto di climatizzazione) a servizio della RSA di Tempio Pausania-Edificio 50 ed una seconda contestazione con lettera in data 24.03.2022 n. prot. PG/2022/0026529 in relazione all'impianto di climatizzazione invernale a servizio dell'Edificio 26 San Giovanni di Dio - Diabetologia.

Le penali prestazionali applicate da ARES a Carbotermo sono le seguenti:

- quanto all'impianto a servizio dell'Edificio 50 Tempio Pausania, penale per Euro 24.000,00;
 - quanto all'impianto a servizio dell'Edificio 26 San Giovanni di Dio, penale per Euro 12.000,00;
- e così in totale Euro 36.000,00, mediante emissione di Nota di Credito n. 22SP01286 in data 6 luglio 2022.

CHE Carbotermo ha convenuto in giudizio ARES , avanti il Tribunale di Cagliari – Sez. Specializzata imprese, al fine di far accertare e dichiarare l'illegittimità delle penali applicate da ARES e conseguentemente ottenere la condanna di ARES a restituire/pagare/rifondere integralmente all'ATI appaltatrice le somme trattenute a tale titolo, oltre interessi al tasso di cui al D.Lgs. 231/2022 dalla data della domanda giudiziale o, in subordine, al fine di ottenere la riduzione secondo giustizia delle penali applicate;

CHE Il giudizio come sopra avviato da Carbotermo è stato rubricato al n. R.G. 5229/2022 ed è stato assegnato al giudice dott.ssa Scanu;

CHE ARES si è ritualmente costituita nel suddetto giudizio R.G. 5229/2022, a ministero dell' Avv. Mauro Carenti dell' Avvocatura interna, chiedendo il rigetto delle domande di Carbotermo;

CHE nel contempo Carbotermo, a fronte di asseriti ritardi nei pagamenti via via eseguiti dall'Amministrazione a saldo delle fatture emesse da Carbotermo a tutto il 31.12.2021, ha azionato il credito in via monitoria avanti il Tribunale di Cagliari – Sez. Specializzata Imprese, ottenendo il decreto ingiuntivo n. 1967 del 29.11.2022 a mezzo del quale il predetto Tribunale ha ingiunto a Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di ATS il pagamento, a favore di Carbotermo, dell'importo di Euro 65.729,00, oltre interessi fino all'effettivo saldo ed oltre spese legali quantificate in Euro 2.200,00 per compenso di avvocato, oltre accessori di legge e Euro 481,50 per spese.

CHE laGestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ha proposto opposizione avanti il Tribunale di Cagliari- Sez. Specializzata Imprese, chiedendo la revoca del suddetto decreto ingiuntivo ed il giudizio di opposizione è statorubricato con il n. R.G. 1278/2023 ed assegnata al giudice Dott. Stefano Greco.

CHE in sede di opposizione al decreto ingiuntivo l'ATS Gestione Liquidatoria ha rappresentato la non imputabilità dei ritardi ad ATS nel pagamento delle fatture;

CHE Carbotermo si è ritualmente costituita nel giudizio di opposizione di cui al punto precedente, instando per il rigetto dell'opposizione avversaria e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

CHE valutate attentamente le emergenze probatorie emerse in corso di causa in entrambi i giudizi, ed onde evitare l' *alea* di una possibile soccombenza reciproca, le parti, senza nulla riconoscere alle pretese avversarie, al mero scopo di porre fine ad entrambe le controversie tra loro in essere, hanno

ritenuto di avviare trattative volte a comporre bonariamente le stesse, facendosi reciproche concessioni, alle condizioni di seguito indicate, anche alla luce della prossima conclusione del contratto di appalto.

VISTO lo schema di transazione che si allega alla presente con cui le parti convengono di definire i contenziosi rubricati sub RGAC del Tribunale di Cagliari ai nn. 5229/2022 e 1278/2023 alle seguenti condizioni: Carbotermo tiene a proprio carico le penali, alla stessa applicate da ARES, nel limite del 20% (venti per cento) del loro ammontare e, dunque, nel limite rispettivamente: i) di Euro 4.800,00 (Euro quattromilaottocento) con riferimento alla penale relativa al VRV presso la RSA di Tempio Pausania-Edificio 50 e di Euro 2.400,00 (Euro duemilaquattrocento) con riferimento alla penale relativa all'impianto di climatizzazione invernale presso Diabetologia Edificio 26 - San Giovanni di Dio, e così nel limite complessivo di Euro 7.200,00 (Euro settemiladuecento); contestualmente ARES si impegna a rimettere a Carbotermo l'importo pari alla differenza tra il complessivo ammontare trattenuto da ARES a titolo di penali sul canone spettante a Carbotermo (pari a Euro 36.000,00) e l'importo a carico di Carbotermo di cui sopra (pari a Euro 7.200) e, conseguentemente, si impegna a pagare a favore di Carbotermo l'importo complessivo di **Euro 28.800,00 (ventottomilaottocento)**.

Contestualmente, Carbotermo rinuncia alla pretesa creditoria nei confronti di Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di ATS di Euro 65.729,00 a titolo di interessi per ritardato pagamento di cui alla fattura n. 22SP00879 del 13.04.2022 e nota di credito n.22P01754 descritte in premessa e rinuncia al decreto ingiuntivo n. 1967 del 29.11.2022 ottenuto nei confronti di Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di ATS che accetta la suddetta rinuncia. Con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra convenuto, le parti dichiarano di non aver più nulla a reciprocamente pretendere per qualsivoglia titolo, ragione o causa comunque riferita alle controversie tra le stesse insorte descritte in premessa ed i giudizi pendenti avanti il Tribunale di Cagliari Sez. Specializzata Imprese R.G. 1278/2023 e R.G. 5229/2022 di cui in premessa, verranno abbandonati ed estinti ex art. 309 c.p.c. a spese integralmente compensate tra le parti;

CONSIDERATO che la definizione "tombale" dei predetti contenziosi rifletta la sua convenienza in un'ottica di globale risparmio per il bilancio regionale attesa la rinuncia di Carbotermo ad esigere l'importo di € 65.729,00 a fronte della rinuncia da parte di ARES ad applicare a Carbotermo l'importo a titolo di penali pari ad € 28.800,00;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito,

PROPONE

Per le motivazioni meglio esplicitate in premessa e che si richiamano integralmente,

1) DI PRENDERE ATTO E RATIFICARE lo schema di transazione con cui ARES si impegna a rimettere a Carbotermo l'importo pari ad € 28.800,00 a fronte della rinuncia di Carbotermo ad esigere la somma di di Euro 65.729,00 nei confronti della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di ATS, come meglio esplicitato in premessa;

2)

3) DI PAGARE, per l'effetto, a Carbotermo s.p.a. la somma di € 28.800,00;

4) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 28.800,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2025 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO (se noto)	IMPORTO IVA INCLUSA
DSTAFFAL	1	A802020701 (Altre Sopravvenienze Passive)		€ 28.800,00

4)DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Bilancio per gli adempimenti di competenza e alla SC Affari Generali, Assetto Organizzativo e Comunicazione per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Regionale della Salute ARES.

IL DIRETTORE DEL DELLA SC SERVIZI LEGALI
Avv. Paola Trudu

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Pintor, nominato con DGR n. 23/42 del 03/07/2024 Direttore Generale di ARES Sardegna, coadiuvato da dott. Ugo Porcu, Direttore Amministrativo, nominato con deliberazione n. 266 del 18.10.2024, e dalla Dott.ssa Evelina Gollo, Direttore Sanitario, nominata con deliberazione n° 198 del 29/08/2023;

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott.ssa Evelina Gollo		Dott. Ugo Porcu	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Pintor

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- 1) Atto di transazione;
- 2) Relazione

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute - ARES dal 11/03/2025 al 26/03/2025.

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
